LE PROCURE NELLE PARROCCHIE: UN PERCORSO DA DEFINIRE

GESTIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI

… la domanda non è più sul senso, ma sul come è possibile gestire [ndr. queste scuole] nelle nuove condizioni in cui si trovano le parrocchie e sulle difficoltà dei parroci ad assumere il ruolo di gestore. Si tratta allora di trovare strade percorribili […] per facilitare e qualificare la gestione delle scuole parrocchiali senza gravare sul parroco legale rappresentante.

[…]

Sarà anche importante che i sacerdoti individuino dei laici che possano essere delegati a svolgere le funzioni amministrative e ad occuparsi dei problemi gestionali e contrattuali, così da permettere ai sacerdoti di dedicare tempo e attenzione agli aspetti propri del progetto educativo.

Lettera di presentazione ai parroci

UNA PRIMA VIA: COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Tratti peculiari:

- ✓ cessione della gestione della scuola dell'infanzia parrocchiale;
- ✓ associazioni di puro diritto civile, a norma degli articoli 36 e ss. c.c. non soggette alla autorità dell'Ordinario: la direzione delle scuole conferite in Associazione esce formalmente dalla gestione diretta ecclesiale;
- ✓ toglie dalle spalle di ciascun parroco la diretta gestione della scuola d'infanzia parrocchiale e la sua diretta responsabilità; prevede comunque l'impegno dei parroci nell'Assemblea dei Soci nelle cariche direttive dell'Associazione (collegamento indiretto con le parrocchie aderenti).

UNA SECONDA VIA: LA PROCURA - COORDINATE FONDAMENTALI DI DIRITTO CIVILE

Con la procura un soggetto – per il compimento di uno o più atti giuridici – sceglie di farsi rappresentare da un altro soggetto, che li compie in sua vece (rappresentanza volontaria: il rappresentate agisce in virtù di un potere che gli viene attribuito direttamente dal rappresentato, cd. dominus)

Rappresentanza diretta: Il rappresentante agisce per conto e in nome altrui; gli effetti dell'atto concluso dal rappresentante si realizzano direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

La procura: Negozio giuridico per mezzo del quale il rappresentato conferisce a un terzo il potere di agire in suo nome. Atto cd. unilaterale. Distinzione tra procura e mandato.

Oggetto della rappresentanza volontaria: negozi giuridici (es., contratto) o gli atti giuridici non negoziali (es., pagamenti), esclusi i cd. atti personalissimi.

Procura generale/procura speciale

LA PARROCCHIA NELL'ORDINAMENTO CANONICO: BREVISSIMI CENNI

Can. 515 § 1: «la parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore»;

§ 3: «la parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica [canonica] per il diritto stesso».

In quanto **"pastore proprio"** (cfr. can. 515 § 1) il parroco ne è:

a) **l'amministratore unico** (cfr. can. 1279 § 1)
b) **il legale rappresentante** (cfr. can. 532)

Parrocchia: persona giuridica (pubblica) **non collegiale:** → la funzione giuridico/amministrativa del parroco è strettamente inerente e connaturata all'ufficio; ad essa il parroco non può rinunciare.

L’UTILIZZO DELLA PROCURA CIVILE NEL CONTESTO DELLA PARROCCHIA

⇒ **Procura speciale**

a. **Specifici atti:** questione atti di straordinaria amministrazione.

b. **Specifici settori di attività:** attività eventualmente gestite da una parrocchia che rivestono la qualifica di commerciali.

Sottolineature:

- non è il procuratore del parroco, ma della parrocchia
- rilasciando una procura, il parroco non cessa di essere il rappresentante legale della parrocchia;
- conferimento di procura richiede previa licenza dell’Ordinario Diocesano (cfr. elenco allegato al decreto vescovile n. 2536 del 29 giugno 2020).

Procura alla gestione di una scuola materna parrocchiale:

1. è attività immediatamente riconducibile alla parrocchia;
2. La procura all'ordinaria attività di gestione della scuola.
3. Assunzione di personale (atto di straordinaria amministrazione soggetto a licenza dell'Ordinario diocesano): la procura ad atti attuativi/esecutivi di assunzione già approvata.
   - + decreto Ordinario diocesano prot. n° 2589 del 30.06.2020: sostituzione di personale docente e il personale di sostegno già impiegato.
4. Da valutare materia dei provvedimenti disciplinari del lavoratore dipendente.

ULTERIORI CENNI DI DISCIPLINA CIVILISTICA DELLA PROCURA

1. **Forma della procura - opportuno atto notarile.**
2. **Effetti degli atti conclusi dal rappresentante/procuratore:** effetti direttamente nei confronti del rappresentato, purché il procuratore abbia agito nei limiti dei poteri conferitigli ; diversamente: sarà lui a risponderne nei confronti dei terzi in buona fede.
3. **Irregolarità nell'esercizio dei poteri di rappresentanza**

Abuso di potere **(conflitto di interesse + contratto con se stesso)**	**Eccesso o difetto di potere** **(falsus procurator + sub procura non autorizzata)**
Efficace ma annullabile (se conosciuto o conoscibile dal terzo)	Inefficace ma ratificabile

4. Responsabilità della parrocchia per il fatto illecito del procuratore

Responsabilità da inadempimento contrattuale

Cfr. art. 1228 c.c.: “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’operato di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”. Giurisprudenza: alla responsabilità (contrattuale) del dominus si aggiunge (in via extracontrattuale) quella concorrente e solidale del procuratore (se comportamento doloso o colposo di quest’ultimo).

Responsabilità del procuratore per illecito extracontrattuale

a. art. 2043 c.c.: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;
b. art. 2049 c.c.: “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”

Estinzione della procura

- scadenza del termine o per il verificarsi della condizione risolutiva;
- effetto del compimento del negozio (nella procura speciale);
- morte, sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentato o del rappresentante;
- rinuncia del rappresentante;
- estinzione del rapporto di gestione;
- revoca del rappresentato, espressa o tacita**.**

La revoca: negozio unilaterale che priva di efficacia la procura (operatività ex nunc)

+ art. 1396 c.c.: Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

UN PERCORSO DA DEFINIRE: coordinate

Ogni procura va definita nella sua concretezza, e la necessità di previa licenza canonica aiuta a valutare e verificare la bontà (e fattibilità giuridica) delle opzioni possibili.

. prudenza: nella scelta dello strumento della procura e nelle valutazioni di effettiva utilità ed opportunità;

. diligenza: nella giusta vigilanza da parte del parroco.

Diligenza e prudenza anche nella scelta del procuratore

Diligenza e prudenza nel confezionamento delle procure stesse: format base predisposti dai competenti uffici di Curia, da adattare di volta in volta alle singole esigenze e + autorizzazione previa dell'Ordinario diocesano, in quanto atto di straordinaria amministrazione.